

La stangata "strisciante" della nuova imposta di bollo

In che misura è aumentata l'imposta di bollo e come si articolano gli aumenti?

Dal 26 giugno 2013, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 della legge 71/2013, di conversione del d.l. 43/13, è entrato in vigore l'aumento dell'imposta di bollo, in particolare, gli importi in precedenza stabiliti in 1,81 e 14,62 euro passano, rispettivamente, a 2 euro e 16 euro. Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno, ancorché presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la registrazione.

L'aumento riguarda una serie di documenti che interessa diversi soggetti, in particolare l'imposta di bollo che ora è pari a 2 euro riguarda: le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva; gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47; le ricevute o lettere commerciali presentate per l'incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro.

L'aumento invece da euro 14,62 passa a 16 euro e riguarda numerosi documenti (così come meglio identificati nei primi tre articoli della tariffa, parte I), nonché i documenti societari (libri sociali e registri contabili di cui all'articolo 16 della tariffa, parte I). A titolo esemplificativo questo aumento dell'imposta fissa riguarda: gli atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;

le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che disciplinano rapporti giuridici di ogni specie; istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi. Per i registri soggetti a bollatura, anche facoltativa sui quali è già stata assolta l'imposta all'atto dell'effettuazione della formalità sarà necessario procedere all'integrazione dell'imposta di bollo nel caso in cui siano completamente inutilizzati. Nel caso in cui i registri siano già stati utilizzati ancorché parzialmente non occorre integrare il bollo.

È possibile continuare ad utilizzare le vecchie marche da bollo da euro 1,81 e da euro 14,62, integrandole qualora l'imposta si renda dovuta nella nuova misura.

Lo stesso discorso vale per la carta da bollo, ma la differenza va integrata con l'applicazione delle marche da bollo.

Può verificarsi l'ipotesi che i contribuenti si ritrovano in possesso dei "vecchi" contrassegni di 1,81 e 14,62 euro, e in tale ipotesi facendo riferimento a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare sopra citata (11/2006) - anche se in relazione alla integrazione delle vecchie marche da bollo - i contribuenti possano richiedere l'emissione di con-

trasegni da 0,19 euro e da 1,38 euro a completamento dei vecchi contrassegni in modo da raggiungere le nuove misure dell'imposta previste (2 euro e 16 euro).

Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie dell'applicazione di un contrassegno telematico di euro 1,81 o di euro 14,62 al posto di quelli aumentati resta possibile accedere al ravvedimento operoso, che consente di applicare una sanzione pari ad 1/10 del minimo nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni (si aggiunge il ravvedimento sprint se il pagamento avviene entro i 15 giorni), ovvero una sanzione pari ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene tra il 31esimo giorno ed l'anno dal pagamento parziale.

Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono invece tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del Dpr 642 del 1972.

Nel caso, invece, che nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo né in sede di formazione né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.

dott.ssa Patrizia Gasparello
commercialista

FISCO

La donazione protegge i beni dell'evasore

Vorrei sapere se è assoggettabile a sequestro l'immobile donato al figlio da un soggetto evasore fiscale.

La materia è naturalmente tale da prestarsi a molte considerazioni, ma sul piano giuridico non ci sono dubbi: la Corte di Cassazione, nello specifico con ordinanza 18 aprile 2013 numero 17719 della Terza Sezione Penale, ha stabilito che non può essere sequestrato l'immobile che è stato donato dall'evasore fiscale al figlio minore, neppure se il contribuente ha mantenuto l'usufrutto dell'abitazione.

Il caso oggetto dell'ordinanza vedeva un minore ricevere dai genitori in donazione un immobile, sul quale peraltro l'autorità aveva spiccato un sequestro nell'ambito di un'inchiesta per reati tributari.

Il donatario, nell'opporsi al sequestro, aveva sostenuto che le attività illecite riguardavano i genitori e non lui direttamente e che la madre aveva mantenuto sull'abitazione l'usufrutto.

Giorgia Pecchi
avvocato

FINANZIAMENTI

Quant'è diverso il leasing dall'affitto

Quali sono le differenze tra il leasing e l'affitto di beni?

Il classico esempio: quando ci troviamo a dover scegliere una vettura aziendale, abbiamo due possibilità: la prima è quella di sottoscrivere un leasing, la seconda è quella dell'affitto a lungo termine. Scegliendo la prima, l'azienda ha la facoltà di "acquistare" un bene strumentale pagandolo poco alla volta, senza dover immobilizzare delle risorse finanziarie e concedendosi la possibilità di riscattare il bene alla fine del contratto, per l'importo rimasto; con la seconda, si affitta un bene, senza la possibilità di diventarne proprietario. Inoltre il leasing prevede la possibilità di ammortizzare il costo relativo, a patto che il contratto abbia durata minima di 2/3 del periodo di ammortamento ordinario per i beni mobili.

Riguardo la contabilizzazione del leasing si prevede la registrazione delle fatture del cedente a conto economico.

dott.ssa Sara Mazza
consulente finanziario

VIABILITÀ

Bloccare un'auto parcheggiando è un illecito

Un condomino del mio stabile periodicamente blocca con la sua auto l'ingresso del mio garage: vorrei sapere se può farlo oppure rischia qualcosa.

Non è un agire legittimo. Infatti, colui che impedisce al proprietario del garage di parcheggiare il suo veicolo ostruendo l'ingresso con la propria auto è punibile con la reclusione per il reato di violenza privata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza in data 2 luglio scorso (precisamente la 28487/13).

Nel caso oggetto di sentenza la violenza subita dal proprietario del garage risiede nella privazione della libertà di azione e di determinazione: il proprio agire è infatti condizionato dalla condotta scorretta dell'automobilista che arbitrariamente ha ostruito l'accesso al box auto.

Se il blocco dell'auto a causa di un'altra avvenisse su suolo pubblico, in area di divieto di sosta, si aggiungerebbe all'illecito anche la contravvenzione amministrativa.

Giorgia Pecchi
avvocato

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it